

L'indennità di turno dei vv.uu. ha carattere retributivo 'omnicomprensivo' ? *

Interesse suscita, alla luce delle disposizioni contrattuali collettive, la questione della corretta retribuzione dell'attività svolta dagli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale inseriti in ordinari turni di lavoro.

In particolare, deve chiedersi se il tenore dell'art. 22, comma 5, del CCNL del comparto 'Regioni ed Autonomie Locali' (datato 14.09.2000), secondo cui l'indennità ivi prevista per il personale turnista "compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro", debba condurre a ritenere l'impossibilità di corrispondere, alla detta categoria di lavoratori, ulteriori emolumenti ordinariamente collegati a prestazioni effettuate in peculiari condizioni di usura psico-fisica.

A sommosso parere di chi scrive, la risposta, per quanto si sta per esporre, non può che essere negativa.

Si pensi, innanzitutto, alla retribuitività dell'attività di lavoro straordinario, festiva e non, prestata dai lavoratori turnisti.

Il Tribunale di Lecce, sez.lavoro, pronunciandosi in merito a pretesa avanzata da alcuni vv.uu. inseriti in turno di lavoro che comprendeva anche giorni infrasettimanali festivi, ha statuito che "la corresponsione dell'indennità di turno non rileva affatto per escludere, come preteso dall'Amministrazione, il compenso dello straordinario festivo, atteso che si tratta di emolumenti funzionali a diverse esigenze: l'indennità compensa il lavoratore dei disagi del lavoro turnario, il compenso per lavoro straordinario festivo compensa la particolare penosità del lavoro svolto non solo in un giorno festivo ma oltre il limite ordinario" (Sent. n.1335/04).

Anche l'Aran poi, più ampiamente, con il parere W56 del 4.11.2002 (in www.aranagenzia.it) ha “avuto modo di chiarire che l'indennità di turno deve essere corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”, e che “per il medesimo personale, le prestazioni di lavoro straordinario devono essere compensate esclusivamente in base alla disciplina dell'art.38 del CCNL del 14.09.2000 e secondo le misure ivi previste, diverse da quelle stabilite per le prestazioni effettuate in turno”.

Posizioni, queste, assolutamente condivisibili, e rispetto alle quali non possono rilevare, in senso diverso, dati normativi preesistenti alla contrattazione collettiva,¹ poiché *ex art.45 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 (c.d. nuovo T.U. sul pubblico impiego)*, “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito (n.d.r.: ormai) dai contratti collettivi”,² con conseguenziale disapplicazione di ogni precedente e contrastante normativa, così come confermato dall'art.69 dello stesso decreto delegato³ e recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale.⁴

¹ Né pronunce giurisprudenziali che su tali dati normativi si fondano, in quanto aventi ad oggetto controversie storicamente collocabili in fase pre-privatizzazione.

² Anche tenendo conto dello svolgimento da parte del dipendente “di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”.

³ “Salvo che per le materie di cui all'art.2, comma 1, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n.421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n.93, e le norme generali e speciali sul pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2.

Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti ed alla materie dagli stessi contemplati.

Indubbio è, perciò, come l'art. 38 del CCNL del 14.09.2000, che regola la corresponsione delle spettanze per lavoro straordinario, ricomprenda nell'ambito di applicazione della sua disciplina i lavoratori 'turnisti'.

In stretta connessione a quanto dinnanzi rilevato, altra problematica meritevole di attenzione è quella delle possibili connessioni (e sovrapposizioni) tra le previsioni di cui all'art.22 del CCNL del 14.09.2000 (rubricato: Turnazioni) e quelle di cui al successivo art.24 (rubricato: trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo).

Al riguardo, pacifico è come nell'ipotesi di lavoratore 'turnista' che sia chiamato a prestare la propria attività nel giorno di riposo settimanale (normalmente coincidente con la domenica: vds. art.9 del D.Lgs. n.66/2003) l'Ente datore risulti obbligato a riconoscere al dipendente, oltre all'indennità di turno, il trattamento economico-normativo di particolare favore previsto dall'art.24, comma 1, ossia la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett.b), maggiorata del 50%, nonché il riposo compensativo (così anche l'ARAN, quesito W9 del 4.12.2000).

Orientamento interpretativo, questo, che ben si lega, con elementari ragioni di tutela dell'integrità psico-fisica del dipendente e di giusta compensazione del notevole sforzo lavorativo richiestogli, desumibili, a

Tali disposizioni cessano, in ogni caso, di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”.

⁴ Secondo la sentenza del 21 ottobre 2003, n.314, dai principi espressamente desumibili dalla Legge delega n.421 del 1992, e dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.165 del 2001, si ricava, infatti, che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è oggetto di competenza generale della contrattazione collettiva.

ben vedere, dall'art.35 della Costituzione, volto a tutelare il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”.

*** di Pietro Sciortino, Professore a contratto di legislazione del lavoro dell'Università degli Studi di Catania.**